

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 24/02/2003 n. 990
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2.2

Con riguardo agli appalti aggiudicati col metodo del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari di cui all'art. 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., in sede di verifica delle offerte risultate anomale va disposta l'esclusione dell'offerta nel caso in cui risultino non già delle differenze tra le singole voci di spesa, che potrebbero trovare una adeguata contropartita nell'ambito degli altri fattori di produzione, ma un grave squilibrio nella composizione dell'offerta stessa, tale da comprometterne l'attendibilità. La valutazione espressa dalla stazione appaltante in sede della verifica delle offerte, di cui all'art. 90, co. 7, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., attraverso il controllo dei conteggi presentati dall'aggiudicatario, costituisce espressione di un generale potere di autotutela in ordine all'accertamento della reale possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni precisate negli elaborati di gara. Tale valutazione non può che essere negativa nel caso in cui di cui risulti che sussiste un grave squilibrio nella composizione dell'offerta, tale da comprometterne l'attendibilità.